

Associazione di promozione sociale

Associazione Italiana Elettrosensibili

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa vigente l'Associazione di Promozione Sociale denominata

ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI

ART. 2

(Scopi)

2. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.
4. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - fornire un servizio a chi soffre (soci e non soci) di elettromagnetosensibilità, sindrome emergente che colpisce ogni età e sesso e che l'OMS propone di classificare tra le patologie da causa ambientale, mettendo in comune le esperienze personali, informando gli interessati sugli studi scientifici più aggiornati e sulle iniziative istituzionali riguardanti l'elettrosensibilità tramite incontri e mass- media;
 - formare gli iscritti ad affrontare il problema e ad interventi di educazione sanitaria verso la popolazione sana per prevenire lo sviluppo della sindrome;
 - promuovere lo studio dell'elettrosensibilità nel mondo scientifico sanitario e ingegneristico, istituzionale, giuridico, politico, economico al fine di ricercarne le soluzioni;
 - promuovere la ricerca di presidi per affrontare l'handicap provocato dall'elettrosensibilità;
 - promuovere studi sulle tecniche necessarie per minimizzare l'esposizione a campi elettromagnetici strumentali e residenziali;
 - cooperare con Istituzioni (AULSS, Istituto Superiore di Sanità, Comuni, Province, Regioni) nella ricerca di metodiche di diagnosi, cura, prevenzione, previdenza, di provvedimenti individuali e pubblici più adeguati;

- progettare e attuare studi scientifici sull'elettromagnetosensibilità, le sue manifestazioni, la cura, i presidi;
- raccogliere e aggiornare bibliografia sulla sindrome da ipersensibilità a campi elettromagnetici;
- mantenere i rapporti con altre Associazioni italiane ed estere con cui sono condivisibili gli scopi;
- promuovere e partecipare a Convegni sull'argomento in Italia e all'estero.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno .
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci:
 - ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
 - sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
 - benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione);
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività della associazione e di essere rimborsati, su richiesta, per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammesso l'appello all'Assemblea entro 30 giorni e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente .
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenere l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10
(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in in verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 12
(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Resta in carica come il Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da :
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 14
(Bilancio)

1. Documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'ART. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.